

XCIV.

TORNATA DEL 3 MARZO 1892

Presidenza del Presidente FARINI.

Sommario. — Congedo — Presentazione di un progetto di legge — Seguito della discussione del disegno di legge relativo ai provvedimenti per gl' infortunii nel lavoro — Relazione del senatore Auriti intorno al coordinamento del progetto, ed approvazione delle relative proposte — Dichiarazioni di voto del senatore Ellero ed osservazioni del ministro di grazia e giustizia — votazione a scrutinio segreto del progetto, e proclamazione del risultato.

La seduta è aperta alle ore 2 e 40 pom.

Sono presenti il ministro di grazia e giustizia e quello della marina.

Il senatore, *segretario*, CENCELLI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

Congedo.

PRESIDENTE. L'onor. senatore Majorana-Calabiano, chiede un congedo di quindici giorni.

Se non vi sono obiezioni, questo congedo s'intenderà accordato.

Presentazione di un progetto di legge.

CHIMIRRI, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CHIMIRRI, *ministro di grazia e giustizia*. Anche a nome del mio collega ministro delle finanze, ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge sugli atti giudiziari, e sui servizi di cancelleria, già votato dall'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro guardasigilli della presentazione di questo disegno di legge che sarà stampato e distribuito agli uffici per il suo esame.

Seguito della discussione del progetto di legge:
« Provvedimenti per gl'infortuni nel lavoro ».

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge: Provvedimenti per gl'infortuni nel lavoro.

Do la parola all'onor. relatore perchè riferisca intorno al coordinamento di questo disegno di legge.

Senatore AURITI, *relatore*. Onorevoli colleghi. Si era stabilito nel primo giorno per dichiarazione del signor ministro, che la discussione e votazione degli articoli si sarebbe fatta sul progetto ministeriale; ma si riconobbe eziandio che vi era una parte di coordinamento necessario da eseguirsi in ultimo per raggruppare i diversi articoli, specialmente intorno ai tre primi titoli del nostro controprogetto.

Finita ieri la votazione degli articoli, e secondo gli appuntamenti presi, dovevamo que-

sta mattina riunirci nell' Ufficio coll'onor. ministro.

Io mi ci trovai alle dieci portando affissi con spillo sopra carta tutti i pezzi degli articoli coordinati tra loro. Siamo passati col collega Messedaglia alla coordinazione interna degli articoli.

Abbiamo lavorato così dalle 10 alle 11 nell'ufficio; alle 11 è venuto il signor ministro e siamo stati insieme a compiere il lavoro di accordo fino alla mezza.

Fatto così il lavoro, si è consegnato alla tipografia che lo ha stampato, ma avrà bisogno di altra mezz'ora di tempo per le ultime pagine.

Se i signori senatori desiderano di vedere già stampato innanzi a sé il testo coordinato, io crederei che la soluzione più semplice e più conveniente sarebbe quella di sospendere per una mezz'ora la seduta.

Per vero dire io ho in mente tutte le modificazioni che riguardano ciascun articolo; ma per quello che riguarda l'ordinamento, occorre avere innanzi il testo.

PRESIDENTE. Ieri il Senato deliberò di rimandare all'Ufficio centrale, perchè lo coordinasse, il progetto di legge, senza stabilire che il nuovo testo fosse stampato e distribuito come, a termini del regolamento, poteva fare.

Ma se l'Ufficio centrale ed il relatore credono che sia bene che il Senato abbia sott'occhio questo nuovo testo, io non ho che da porre ai voti il rinvio della seduta alle ore 3 1/2...

Voci. A domani! A domani!...

Altre voci. No!... No!...

PRESIDENTE... Prego di far silenzio. Poichè l'Ufficio centrale, a mezzo del suo relatore, chiede che la seduta sia differita fino alle ore 3 1/2 pongo ai voti questa proposta.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Dopo prova e controprova il Senato delibera di sospendere la seduta fino alle ore 3 1/2).

PRESIDENTE. Avendo il Senato approvato di rinviare la seduta alle ore 3 1/2, dichiaro la seduta sospesa e prego i signori senatori di volersi trovare nell'aula all'ora stabilita, perchè si possa approvare gli articoli del progetto coordinato e votarlo poi a scrutinio segreto.

La seduta è sospesa. (Ore 2 e 50).

PRESIDENTE. Si riprende la seduta (Ore 4 pom.). L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge: Provvedimenti per gli infortuni nel lavoro.

Procederemo adunque al coordinamento del disegno di legge che fu ieri approvato per alzata e seduta.

Credo che vista la natura del mandato deferito all'Ufficio centrale, sia il caso di rileggere tutti gli articoli e rammento che, a termini del regolamento, la lettura della compilazione definitiva proposta in seguito al coordinamento non può dar luogo a nuove discussioni, salvo che sulle modificazioni e correzioni introdotte dall'Ufficio centrale.

Dò ora facoltà di parlare all'onorevole relatore.

Senatore AURITI, *relatore*. Bisogna anzitutto notare che nella stampa che si è fatta essendosi mutato l'ordine e la numerazione degli articoli, i richiami dell'un articolo all'altro non corrisponderebbero secondo la stampa; ma io ho fatto la correzione sul mio manoscritto e l'annunzierò di mano in mano.

In primo luogo è da notare che in tutto il disegno di legge c'era una varietà di locuzione per rappresentare i capi delle industrie e delle imprese, capi o esercenti, committenti, padroni, ecc.

Però la frase prevalente era: capi od esercenti, capi d'impresе, esercenti di industrie, e questa era la dicitura stata preferita anche negli articoli del progetto dell'Ufficio centrale.

Quindi già dal primo articolo si è cominciato a fissare questa espressione per mantenerla in tutti gli articoli successivi.

Prima di tutto col signor ministro abbiamo riconosciuto che fosse necessario di mutare l'intestazione della legge, perchè le parole: « provvedimenti per gl'infortuni sul lavoro » non pareva corrispondessero alla cosa.

Non si tratta di provvedimenti, ma di disposizioni legislative, tanto per la parte preventiva, quanto per la parte dell'indennità.

Quindi si è scelta la intestazione: « Legge sugli infortuni del lavoro ».

Come si era stabilito già fino dalla 1^a seduta, si è riconosciuta di nuovo la utilità di raggruppare gli articoli secondo la loro materia.

Quindi si è al titolo primo detto « regolamenti preventivi ».

L'art. 1^o comincia :

« I capi o esercenti di cave, miniere, imprese di costruzioni edilizie, opifici che fanno uso di macchine mosse da agenti inanimati ».

Il testo votato diceva macchine mosse da forza di agenti inanimati.

Questa parola « forza » era superflua, ed è stata esclusa, « ed in genere di imprese o industrie pericolose » nella redazione antecedente si diceva : « pericolose per gli operai » per scrupolo soverchio di limitare questa denominazione di « pericolose ».

Ma poichè tutto l'articolo non forma che un unico complesso indivisibile, e poichè in fine la determinazione viene dalla materia de' regolamenti, basta la clausola finale « per impedire gli infortuni e proteggere la vita e l'integrità personale degli operai ».

La parola « operai » posta in principio impacciava anche la costruzione grammaticale dell'articolo, poichè obbligava a scrivere infine « di essi operai ».

« Devono adottare le misure prescritte dai rispettivi regolamenti per prevenire gl'infortuni e proteggere la vita e l'integrità personale degli operai ».

« I contravventori sono puniti con ammenda senza pregiudizio delle responsabilità civili e penali in caso d'infortuni ».

PRESIDENTE. Pongo ai voti il testo del primo articolo come è stato coordinato e letto dal relatore.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Senatore AURITI, *relatore*. All'art. 2 è detto : « Il ministro di agricoltura, industria e commercio, raccolte le proposte dei capi o esercenti, singoli o consociati, delle imprese e industrie pericolose, e uditi i pareri dei Consigli tecnici governativi » « esistenti » si diceva, ma si è soppressa questa parola perchè ce ne potranno essere di nuovi e saranno allo stesso titolo consultati « formulerà di mano in mano che ne sia riconosciuto il bisogno (questo si aggiunse alla stampa, perchè prima si era creduto sostituire) « secondo il bisogno ».

Ma alcuni, preoccupati dalla materia regolamentare, hanno voluto questa dichiarazione, come più esplicita e precisa, « enunciati nell'articolo precedente e successivi », diceva il testo

ritenendo che ci potessero essere altri regolamenti posti sotto lo stesso concetto, ma altri articoli che contemplino questi regolamenti non ci sono, e si tolse la parola « successivi » « i quali sottoposti all'esame del Consiglio di Stato, saranno approvati e pubblicati per decreti reali e potranno essere modificati, osservate le norme richieste per la prima compilazione ».

Segue il secondo capoverso : « Potranno in egual modo essere approvati e resi obbligatori regolamenti complementari per singoli stabilimenti o consorzi di essi, su proposta dei loro capi ».

Furono espressi dei dubbi, se fosse il caso di un qualche articolo aggiuntivo, ma per dileguare questi dubbi ripeto che a giudizio dell'Ufficio centrale, quando si tratta di regolamenti interni, per libero consenso, e con penalità puramente civili, questi regolamenti si fanno e disfanno a volontà delle parti, e nell'articolo non si tratta di regolamenti approvati dal Governo che contengano vere penalità, e che si equiparano ai regolamenti emanati direttamente dal Governo.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo la parola pongo ai voti l'art. 2 con le variazioni indicate dal relatore.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Senatore AURITI, *relatore*. Viene l'art. 3 che era il 16; il quale ha attinenza tanto con la parte preventiva che con l'assicurazione; ma siccome la parte preponderante delle funzioni degli agenti, di cui qui si parla, è quella relativa all'osservanza di regolamenti preventivi, così si è creduto di collocarlo qui.

Leggo l'articolo :

Art. 3.

Il ministro d'agricoltura, industria e commercio vigilerà all'osservanza dei regolamenti, e degli obblighi imposti con la presente legge.

A tale scopo i funzionari da lui delegati avranno accesso nelle fabbriche e nei cantieri, e potranno prendere cognizione del contratto originario di assicurazione di cui agli articoli seguenti; ed ove risulti che il numero degli operai assicurati sia inferiore a quello, che il capo o esercente della impresa o industria oc-

cupa in media abitualmente, lo denunzierà all'autorità giudiziaria competente.

Le contravvenzioni sono punite con ammenda.

I funzionari delegati debbono serbare il segreto sui processi di lavorazione venuti a loro conoscenza per ragione dell'ufficio, sotto pena di una multa di L. 50 a 500, oltre il risarcimento dei danni, e salve, in caso di rivelazione dolosa, le pene comminate dall'articolo 298 del Codice penale.

Sicchè l'unica mutazione è di aver aggiunte dopo le parole « contratto originario di assicurazione » le altre « di cui agli articoli seguenti » per la concessione col titolo secondo.

PRESIDENTE. In questo articolo 3 si trasporta la materia che era argomento dell'art. 16 che fu votato dal Senato.

Nessuno domandando di parlare pongo ai voti questo art. 3.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

PRESIDENTE. Passiamo al Titolo 2°: « Obbligo dell'assicurazione e misura legale delle indennità nei casi d' infortunio ».

Senatore AURITI, *relatore*. Segue il

TITOLO II.

Obbligo dell'assicurazione e misura legale delle indennità nei casi d'infortunio.

Viene l'art. 4 che corrisponde al primitivo art. 2.

Art. 4.

Devono essere assicurati contro gl'infortuni del lavoro in conformità alle prescrizioni della presente legge:

1. Gli operai occupati nelle miniere, nelle cave, nelle imprese di costruzioni edilizie, nelle industrie che trattano materie esplodenti, negli arsenali, e nei cantieri di costruzioni marittime;

2. Gli operai occupati in numero maggiore di dieci negli opifici industriali, i quali fanno uso di macchine mosse da agenti inanimati.

L'obbligo dell'assicurazione degli operai in

tutte le industrie e stabilimenti sopra enumerati ha luogo anche quando essi sono esercitati dallo Stato, dalle provincie e dai comuni, oppure da Società e da imprenditori che ne abbiano avuta da loro la concessione.

Nel primo comma di questo articolo si dice, come si dirà poi in tutta la legge, « infortuni del lavoro » invece che « infortuni sul lavoro », come prima dicevasi.

Nel terzo comma si è tolta la parola « forza » e nell'ultimo si dice « dà loro la concessione » in luogo di dire « la concessione avuta dai detti enti ».

PRESIDENTE. In questo art. 4 si comprende la materia che era prima nell'art. 2.

Nessuno domandando di parlare metto ai voti questo art. 4.

Chi intende di approvarlo è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Senatore AURITI, *relatore*. Viene ora l'art. 5 intorno al quale si studiò per vedere se, seguendo l'idea del senatore Di Sambuy, potesse riunirsi al 4°; ma non parve possibile, imperocchè l'ultimo comma dell'art. 4 dimostra che quelle tali industrie non appartengono di regola allo Stato, alle provincie od ai comuni, ma che pur tuttavolta, quando fossero esercitate da loro resterebbero comprese nella disposizione comune ai privati, mentre nell'art. 5 si parla appunto dello Stato, di provincie e comuni che provvedono a quelle tali imprese. Leggo l'articolo.

Art. 5.

Devono essere parimente assicurati gli operai occupati nelle costruzioni e nell'esercizio delle strade ferrate e delle tramvie a trazione meccanica, nelle costruzioni di porti, canali ed argini eseguiti per conto dello Stato, delle provincie e dei comuni, nonchè nelle costruzioni di ponti e strade ordinarie nazionali e provinciali.

L'obbligo dell'assicurazione incombe soltanto quando nelle accennate costruzioni e imprese vengano impiegati più di dieci operai, ed è limitato alla durata del lavoro.

Nella stampa del progetto votato al primo comma era detto: « nelle tramvie » che poteva mutare il senso; ma dalla discussione che fu fatta risulta che era conglobato in uno tanto la costruzione quanto l'esercizio delle strade ferrate e delle tramvie a trazione meccanica, loro equiparate per questo oggetto.

Al secondo comma invece di « incombe » mi pare che si diceva « ha luogo ». Non so se sia proprio la parola esatta.

CHIMIRRI, *ministro di grazia e giustizia*. Sta bene « incombe ».

PRESIDENTE. Nell'art. 5 è compresa la materia che prima era nell'art. 3.

Pongo ai voti l'art. 5. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Senatore AURITI, *relatore*. Viene l'art. 6 che corrisponde a quello che era l'art. 4.

Art. 6.

Sono considerati come operai agli effetti della presente legge:

1. Quelli impiegati in modo permanente o avventizio, e remunerati con salario fisso od a cottimo, per la esecuzione del lavoro nel luogo dell'impresa o industria, e non nella propria abitazione.

2. Quelli che nelle stesse condizioni sopraintendono al lavoro di un gruppo di compagni, quando il loro salario non superi le sei lire al giorno, e si riscuota a periodi non maggiori di un mese.

Al n. 1 si è detto: « ad opera » invece che « a fattura ».

Io avrei preferito « salario a tempo » o « ad opera », cioè calcolato o secondo la quantità del tempo impiegato, o secondo la quantità del lavoro eseguito.

Voci. È meglio « cottimo ».

Senatore AURITI, *relatore*. Ma colla parola « cottimo » si suppone l'intraprenditore.

Voci. No, no.

Senatore AURITI, *relatore*. Si tratta di trovare l'espressione più conveniente che corrisponda al vero concetto che abbiamo in mente; e trattandosi di materia su cui noi non abbiamo

troppa pratica è meglio intenderci bene e che anche l'onor. signor ministro esprima la sua opinione in proposito.

CHIMIRRI, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CHIMIRRI, *ministro di grazia e giustizia*. A me pare che per togliere ogni equivoco, si potrebbe dire « a cottimo » che è parola intesa da tutti, perchè la frase « ad opera » in talune provincie ha un significato, ed in altre uno diverso.

PRESIDENTE. Allora si dirà « a cottimo ».

Pongo ai voti l'art. 6 che corrisponde al 4 del disegno di legge già votato e colla espressione « a cottimo ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Senatore AURITI, *relatore*. Viene l'art. 7 che corrisponde al 5 originario, e dice:

Art. 7.

L'assicurazione deve essere fatta a cura e spese del capo o esercente dell'impresa o industria per tutti i casi di infortunio, con morte o lesioni personali per causa violenta in occasione del lavoro.

Se il lavoro è per conto dello Stato, di provincie, comuni o pubblici stabilimenti, e si fa per concessione od appalto, l'obbligo dell'assicurazione è a carico dell'appaltatore o concessionario.

In caso di inabilità temporanea la indennità è dovuta dall'undecimo giorno successivo all'infortunio.

Nel progetto originario, nell'ultimo capoverso, invece di « in caso di inabilità » si diceva « in caso di infermità », Proponiamo che la prima di queste due espressioni si adotti in tutta la legge, come più esatta.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 7 che corrisponde al 5 del progetto già votato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Senatore AURITI, *relatore*. Segue l'art. 8 che corrisponde all'art. 11 del progetto primitivo e dice:

Art. 8.

La misura delle indennità assicurate agli operai, in caso di infortunio, non dovrà essere inferiore a quella stabilita qui appresso:

1. Nel caso di inabilità permanente assoluta, l'indennità sarà uguale a cinque salari annui;

2. Nel caso di inabilità permanente parziale, l'indennità sarà uguale a cinque volte la parte di cui è stato ridotto il salario annuo, in conseguenza della inabilità;

3. Nel caso di inabilità temporanea assoluta, l'indennità sarà giornaliera ed eguale a metà del salario medio, e dovrà pagarsi per tutta la durata dell'inabilità; a cominciare dall'undecimo giorno fino al limite massimo di 360 giorni;

4. Nel caso d'inabilità temporanea parziale, l'indennità giornaliera sarà uguale alla metà della riduzione subita dal salario medio per effetto dell'inabilità stessa, e dovrà pagarsi nei medesimi limiti di tempo indicati nel numero precedente;

5. Nel caso di morte l'indennità sarà eguale a quattro salari annui, e sarà devoluta ai discendenti, agli ascendenti, al coniuge, ai figli naturali, ed ai fratelli e sorelle minorenni nell'ordine e secondo le regole stabilite dalle vigenti leggi sulle successioni legittime.

In mancanza di queste persone l'indennità sarà versata al fondo speciale stabilito coll'articolo 24.

6. L'apprendista senza salario, ma che partecipa all'esecuzione del lavoro, è equiparato all'operaio al solo effetto di avere assicurata una indennità fissa di L. 1000 in caso d'inabilità permanente assoluta, e di L. 800 in caso di morte da attribuirsi con le norme del n. 5. A detta indennità non potrà essere inferiore, negli stessi casi, quella dell'apprendista con salario.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 8 che corrisponde all'art. 11 votato dal Senato, meno l'ultimo comma.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

AURITI, *relatore*;

Art. 9.

I criteri per determinare il grado d'inabilità, sia temporanea che permanente, saranno stabiliti col regolamento di cui all'art. 25 della presente legge.

Per gli effetti di cui ai numeri 1, 2 e 5 dell'articolo 8, il salario annuo si valuta come eguale a trecento volte il salario giornaliero, sino al limite massimo di L. 1800.

Il salario giornaliero risulta dividendo per trenta la somma delle mercedi riscosse dall'operaio negli ultimi trenta giorni di lavoro; se il numero dei giorni di lavoro sia inferiore a trenta, il salario medesimo risulterà dalla media aritmetica delle mercedi corrisposte in quel dato numero di giorni.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 9 che corrisponde all'ultima parte dell'art. 11 ed all'art. 11 *quatuor* che fu votato.

Chi approva si alzi.

(Approvato).

Senatore AURITI, *relatore*. L'art. 10 corrisponde all'art. 11 *ter*, è concepito così:

Art. 10.

« Qualora (diceva) dopo i primi undici giorni (adesso dice dieci giorni), non sia stata determinata la specie di inabilità causata dall'infortunio, l'istituto assicuratore dovrà pagare l'indennità giornaliera fissata al n. 3 dell'art. 8.

« In caso di controversia sulla indennità giornaliera è competente a giudicare il pretore nella cui giurisdizione è avvenuto l'infortunio.

« Della somma di queste indennità si terrà conto nella liquidazione definitiva ».

Essendo stabilito che l'assegno giornaliero comincia dall'undecimo giorno, è evidente che qui l'articolo sarebbe in contraddizione con una precedente disposizione; quindi per fare che un articolo corrisponda all'altro, bisogna dire: dopo i primi dieci giorni.

PRESIDENTE. Questa è vera correzione di un errore di fatto; per conseguenza pongo ai voti l'art. 10 quale fu letto e che corrisponde all'art. 11 *ter* votato dal Senato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

LEGISLATURA XVII — 1^a SESSIONE 1890-91-92 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 MARZO 1892

Senatore AURITI, *relatore*. L'art. 11 corrisponde all'art. 12.

Art. 11.

Qualunque patto inteso ad eludere o scemare la misura dell'indennità minima assegnata dall'art. 8 è nullo.

Tuttavia le indennità dovute per inabilità temporanea al lavoro potranno, mercè clausola espressa nello statuto, assegnarsi sulle Casse di cui al n. 1 dell'art. 16 per essere soddisfatte, mercè cure dirette e somministrazioni di viveri, che nell'atto di approvazione dello statuto per reale decreto siano riconosciute equivalenti alle indennità legali.

In questo articolo occorre anzitutto notare che si deve leggere « di cui al n. 1° dell'art. 16 e non 7° ». E poi abbiamo cangiate le parole « possono essere assegnate » quali si leggevano nell'art. 12 antico, nelle altre « potranno assegnarsi ». Del resto non vi è altra mutazione.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 11 quale fu letto e che corrisponde all'art. 12 votato dal Senato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Senatore AURITI, *relatore*. L'art. 12 corrisponde perfettamente all'art. 11 *bis*. Ne do lettura :

Art. 12.

Mediante convenzione fra la persona colpita dall'infortunio od i suoi successori e l'Istituto assicuratore, il capitale assicurato si può convertire in una rendita.

A questo articolo non ci è alcuna mutazione.

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti l'art. 12 che corrisponde all'art. 11 *bis*.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Senatore AURITI, *relatore*. L'art. 13 che corrisponde all'antico art. 13 non ha subito modificazioni di sorta.

Lo leggo :

Art. 13.

Il credito dell'indennità o della rendita equivalente non si può cedere, nè può essere sequestrato.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 13.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Senatore AURITI, *relatore*. L'art. 14, che corrisponde all'antico art. 18, è il seguente :

Art. 14.

L'azione per conseguire le indennità si prescrive nel termine di un anno dal giorno dello avvenuto infortunio.

A questo articolo abbiamo fatto una sola variazione e cioè invece di dire: « l'azione per ripetere l'indennità, » abbiamo detto: « l'azione per conseguire le indennità ».

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 14 testè letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Senatore AURITI, *relatore*. Ora viene il Titolo 3° relativo ai modi ed effetti dell'assicurazione.

L'art. 15 corrispondente all'antico art. 6, è questo :

TITOLO III.

Modi ed effetti dell'assicurazione.

Art. 15.

L'assicurazione può farsi o presso la Cassa Nazionale di assicurazione per gli infortunii degli operai sul lavoro, creata dalla legge 8 luglio 1883, n. 1473 (serie 3^a), o presso Società o Compagnie private di assicurazione, autorizzate ad operare nel Regno.

Siccome qui si nomina la Cassa Nazionale di assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro, è nella sua istituzione la Cassa Nazionale e denominata così: la parola « sul lavoro » non è frase nostra, ma è presa dalla citazione del titolo ufficiale dell'istituto.

PRESIDENTE. Titolo III; « Modi ed effetti dell'assicurazione ». Pongo ai voti l'art. 15 che corrisponde all'art. 6 votato dal Senato.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Senatore AURITI, *relatore*:

Art. 16.

Sono esonerati dall'obbligo dell'assicurazione presso la Cassa Nazionale o presso le Società o Compagnie private: Coloro, che avendo stabilimenti o esercitando imprese del genere di quelle indicate negli articoli 4 e 5, hanno fondato o fonderanno Casse riconosciute per legge o per decreto reale, le quali assegnino agli operai indennità per infortuni del lavoro non inferiori a quelle fissate in conformità dell'articolo 8.

In questo caso il credito degli operai è dichiarato privilegiato e collocato al n. 6 dell'art. 1958 del Codice civile.

Prima si diceva così: « Sono esonerati dall'obbligo di assicurarsi presso la Cassa Nazionale o presso le Società private di assicurazione ecc. ».

Adesso invece abbiamo detto: « Sono esonerati dall'obbligo dell'assicurazione presso la Cassa Nazionale o presso le società o compagnie private ».

Nella citazione del n. 6 dell'art. 1958, Codice civile, in un'aggiunta che noi avevamo comunicata al Ministero, c'era un errore di stampa che fu corretto, ma invece di 6 si era scritto 8.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 16 che corrisponde al 7 votato dal Senato colle varianti proposte dall'Ufficio.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Senatore AURITI, *relatore*. Segue l'art. 17 che corrisponde all'art. 8:§

Art. 17.

Nel termine di due mesi dalla pubblicazione della presente legge, i capi o esercenti d'impresie o industrie, obbligati all'assicurazione degli operai a termine degli articoli 4 e 5, devono

denunciare la natura della loro impresa o industria e il numero dei loro operai al prefetto della provincia, che ne darà tosto notizia al Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Entro sei mesi dalla data di questa denuncia al prefetto, dev'essere stipulato il contratto di assicurazione presso gl'Istituti di cui all'art. 15.

Il termine indicato nel comma primo del presente articolo, per le imprese ed industrie di nuovo impianto, comincia a decorrere dal giorno in cui si è dato principio al lavoro.

Per gli operai avventizi si applica la disposizione dell'art. 19.

Senatore PATERNOSTRO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PATERNOSTRO. Non so se io sia nei termini per poter proporre una modificazione, a questo articolo, ma mi pare che sarebbe conveniente, alle parole: « nel termine di due mesi dalla pubblicazione della presente legge » si aggiungesse « e del regolamento di cui all'articolo 25 » e ne dico la ragione.

Avendo stabilito coll'articolo 19 che i criteri per determinare l'inabilità temporanea o permanente, debbano essere stabiliti dal regolamento di cui all'art. 25, ne viene che l'obbligo di stabilire il contratto colla Cassa di assicurazione può avere un termine non sufficiente.

Il termine di sei mesi pare abbastanza lungo, ma se si considera che il regolamento di che si tratta deve essere approvato dal Consiglio di Stato, e passare poi per la Corte dei conti, questo termine se non assorbito sarà tanto assottigliato, che sarà poi difficile la stipulazione in tempo del contratto.

Senatore AURITI, *relatore*. Noi avevamo proposta un'altra formola, prendendo il termine dall'approvazione del decreto che stabilisce le tariffe per la Cassa Nazionale d'assicurazione; ma si fece il computo e si giudicò che, essendo un termine tanto largo, era sufficiente per queste formalità e fu votato così.

CHIMIRRI, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CHIMIRRI, *ministro di grazia e giustizia*. Prego che non si alterino i termini che sono già lunghi. Se si farà decorrere l'obbligo dalla pubblicazione del regolamento, non si sa quando questa legge potrà venire in esecuzione.

Voglia l'onor. Paternostro desistere dalla sua proposta.

PRESIDENTE. Ella onor. senatore Paternostro insiste?

Senatore PATERNOSTRO. No: ho fatto una semplice osservazione.

PRESIDENTE. Pongo pertanto ai voti l'art. 17, che corrisponde all'art. 8 votato dal Senato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Senatore AURITI, *relatore*. L'articolo 18 corrisponde all'antico articolo 9 e non subisce nessuna modificazione. Lo leggo:

Art. 18.

Il capo o esercente dell'impresa o industria deve, nel termine di quindici giorni dalla stipulazione del contratto di assicurazione, darne notizia al prefetto della provincia.

Il prefetto trasmetterà, alla fine di ogni mese, al ministro di agricoltura, industria e commercio, la lista completa dei contratti di assicurazione, che gli furono denunziati nel mese stesso.

Le norme per la denuncia e le indicazioni, che dovrà contenere, saranno fissate nel regolamento di cui all'art. 25.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 18 che corrisponde all'art. 9 già votato dal Senato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Senatore AURITI, *relatore*. Segue l'art. 19 che corrisponde all'art. 10 antico. Anche su questo non c'è nessuna modificazione. Lo leggo:

Art. 19.

La Cassa Nazionale provvederà, nel termine di tre mesi, colla approvazione del Governo a stabilire forme speciali di assicurazione per gli operai avventizi. Norme identiche od analoghe devono essere adottate dalle Società private, che intendono esercitare l'assicurazione degli operai contro gl'infortunii del lavoro.

Per l'assicurazione degli operai avventizi il termine indicato nel primo comma dell'art. 17,

comincerà a decorrere dalla data dell'approvazione delle norme speciali, di cui nel presente articolo.

PRESIDENTE. Pongo ai voti questo art. 19.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Senatore AURITI, *relatore*. Segue l'art. 20 che corrisponde all'art. 19 votato ieri:

Art. 20.

Coloro, che, a termini degli articoli 4 e 5, essendo obbligati ad assicurare i loro operai non vi ottemperano, ovvero decadono dall'assicurazione stipulata per mancato pagamento delle rate o per altro inadempimento dei patti scritti nella polizza, sono tenuti a prestare le indennità in misura doppia di quella che avrebbe liquidato l'Istituto assicuratore.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda di parlare, metto ai voti questo art. 20, che corrisponde all'art. 19 votato ieri.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Senatore AURITI, *relatore*. Leggo ora l'art. 21 che corrisponde al 14 votato ieri:

Art. 21.

Gli Istituti assicuratori hanno azione di regresso contro le persone responsabili civilmente, ove l'infortunio abbia luogo per dolo di queste o per inosservanza delle misure preventive prescritte dai regolamenti riconosciuta da sentenza penale passata in giudicato, allo scopo di ottenere il rimborso della somma pagata, dedotti i premi incassati.

Nell'uno e nell'altro caso il danneggiato, o i suoi aventi causa, hanno diritto di ottenere la indennità, che sarà determinata dall'autorità giudiziaria secondo le disposizioni del Codice civile, ove essa risulti superiore alla somma loro pagata dall'Istituto assicuratore, la quale dev'essere nella medesima computata.

Gl'Istituti assicuratori hanno la stessa azione di regresso contro l'operaio offeso quando risulti da sentenza penale passata in giudicato,

che l'infortunio fu conseguenza del dolo del danneggiato:

L'azione di regresso e quella diretta ad ottenere l'indennità nei casi soprammentovati si prescrivono nel termine di due anni dal giorno, nel quale la sentenza è passata in cosa giudicata.

Senatore CANONICO. Domando la parola:

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CANONICO. Per evitare una ripetizione che mi pare inutile, e per rendere anche più spedita la redazione di questo articolo, mi permetterei di sottoporre al Senato una piccola modificazione di mera forma al secondo comma. Nel secondo comma di questo articolo si parla due volte di danneggiati od aventi causa, ed a mio avviso senza bisogno. Si dice: « Nell'uno o nell'altro caso *il danneggiato o i suoi aventi causa* hanno diritto di ottenere la indennità che sarà determinata dalla autorità giudiziaria secondo le disposizioni del Codice civile, ove essa risulti superiore alla somma pagata *al danneggiato o ai suoi aventi causa*, ecc. »

Si capisce cosa si vuol dire, ma non è ben chiaro. Quindi proporrei questa breve modificazione:

« Nell'uno e nell'altro caso il danneggiato, o i suoi aventi causa, hanno diritto di ottenere la indennità, che sarà determinata dall'autorità giudiziaria secondo le disposizioni del Codice civile, ove essa risulti superiore alla somma loro pagata dall'istituto assicuratore, la quale deve essere nella medesima computata ».

PRESIDENTE. L'on. senatore Canonico in fine del secondo paragrafo propone si dica: « loro pagata dall'istituto assicuratore, la quale deve essere nella medesima computata », invece di dire: « pagata al danneggiato o ai suoi aventi causa dall'istituto assicuratore, la quale viene computata ».

L'on. relatore accetta l'emendamento dell'onorevole senatore Canonico?

Senatore AURITI, *relatore*. Sì. Accetto la modificazione proposta dal senatore Canonico.

PRESIDENTE. Il signor ministro l'accetta?

GHIMIRRI, *ministro di grazia e giustizia*. Accetto.

PRESIDENTE. Dunque invece di dire: « ove essa risulti superiore alla somma, ecc. » si dica: « ove essa risulti superiore alla somma loro

pagata dall'istituto assicuratore, la quale deve essere nella medesima computata ».

Chi approva questa modificazione è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Ora pongo ai voti l'intero articolo 21, che corrisponde all'art. 14, già votato. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Senatore AURITI, *relatore*.

Art. 22.

Salvo i casi previsti dall'articolo 21 i capi o esercenti d'impresе o industrie, di cui negli articoli 4 e 5, dopo stipulata l'assicurazione, restano esonerati dalla responsabilità civile per gli infortunii del lavoro.

Nell'antica redazione si diceva « adempiuti gli obblighi della presente legge ». Però, siccome tra questi obblighi vi è l'obbligo delle due denunce e poi anche quello dell'assicurazione, si è specificato quale adempimento esonera da ogni responsabilità, cioè la stipulazione dell'assicurazione.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 22 che corrisponde all'art. 17 votato per alzata e seduta.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Senatore AURITI, *relatore*.

Art. 23.

I capi o esercenti d'impresе o industrie, anche se non indicate dagli articoli 4 e 5, devono nel termine non minore di due giorni dare notizia di ogni infortunio del lavoro all'autorità locale di pubblica sicurezza, sotto pena di una ammenda da L. 50 a 100.

Si corregga un errore di stampa, invece di « minore » si scriva « maggiore ».

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 23 che corrisponde all'art. 20 già approvato.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Senatore AURITI, *relatore*.

Art. 24.

Le somme riscosse per contravvenzioni alla presente legge sono versate nella Cassa Nazionale per gli infortuni a disposizione del ministro di agricoltura, industria e commercio per sussidiare le Società di mutuo soccorso, che assumano l'obbligo di sovvenire gli operai durante i primi dieci giorni d'inabilità cagionata dall'infortunio.

Delle somme erogate il ministro unirà l'elenco annuale nel rendiconto consuntivo dello Stato.

Qui si è introdotta una modificazione identica a quella già approvata nell'art. 13. Prima si diceva « di tutti gli operai feriti »; era una espressione che non corrispondeva alla « inabilità » che si voleva stabilire.

Di più si parlava delle due settimane, secondo l'originaria proposta del Ministero.

Ecco dunque un articolo la cui determinazione e correzione è effetto d'un altro articolo votato antecedentemente, ed è una correzione identica a quella che fu fatta poco innanzi, e quindi noi proponiamo che si dica: « di sovvenire gli operai durante i primi dieci giorni d'inabilità cagionata dall'infortunio ».

PRESIDENTE. Pongo a voti l'art. 24 colla variante indicata dal relatore.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Senatore AURITI, *relatore*. Leggo:

Art. 25.

All'esecuzione della presente legge sarà provveduto con regolamento da approvarsi con regio decreto, sentito il Consiglio di Stato.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 25.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Senatore ELLERO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore ELLERO. Non essendo concesso ulteriore indugio, la pregherei, signor presidente, di concedermi la facoltà di dichiarare le ragioni del mio voto contrario.

PRESIDENTE. L'art. 54 del regolamento dà facoltà di dichiarare il voto prima della votazione a scrutinio segreto, unicamente quando l'oratore intenda astenersi. Tuttavia credo che il Senato non avrà difficoltà di concedere al senatore Ellero, quand'anche non abbia l'intenzione di astenersi, ma di votare, di fare la sua dichiarazione. Se non sorgono obiezioni, do facoltà al senatore Ellero di parlare.

Senatore ELLERO. Sono grato al Senato di tanta indulgenza; giacchè, se io ho potuto risparmiargli una mia orazione, ben sapendo, che non sarei mai giunto a mutarne i consigli, non debbo però ora sottrarmi col silenzio alla malleva del mio voto.

Questa legge adunque rogasi in omaggio agli esempi stranieri, benchè qui in sostanza le grandi industrie meccaniche, cotanto languenti, stiano per dileguarsi insieme coi loro pericoli, se anche non incalzate al fato estremo da nuovi oneri e da nuove molestie.

Nondimeno, sprezzando essa le ispirazioni nostrane, il genio del luogo e della civiltà latina sino ad offendere que' canoni eterni del diritto, che vietano la coazione negli atti di previdenza e ingiungono il carico del danno nella colpa, a mio vedere non consegue alcuno de' vagheggiati intenti.

Se il fine in fatti del socialismo cesareo fosse di attrarre nella propria clientela le plebi riotose, l'astuzia non approderebbe, chiedendo queste e reclamando a ragione o a torto ben altro sotto il nome di leggi sociali, e non accettando punto il baratto de' nomi pomposi con le agognate rivendicazioni.

E, quando pure qui si accontentassero di alcun compenso per le lesioni sofferte nel lavoro, che ne importa omai a loro, mentre supplicano in vano di lavorare a qualunque costo, e per ciò fuggono la dolce materna terra, e sfidano (oltre le macchine crudeli) il rischio di essere sommerse ne' flutti o trucidate dagli ospiti?

Ma, se il proposito vostro è, siccome io credo, umanissimi padri, di sovvenire con giusta e non con falsa pietà agli infelici: ebbene, l'aggravio della spesa (per l'accresciuto disagio dei padroni e per la fatale ripercussione sui salari) l'aggravio della munificenza sarà probabilmente dalle vittime stesse sostenuto, nell'atto stesso che alle persone di costoro verrà certamente diminuita la tutela.

Perchè chi volesse escogitare una mostuosa specie di contratto aleatorio, una maniera inaudita di abbonamento, mercè cui la cupidigia insaziabile di lucri potesse con tenue moneta e con piena franchigia tritare la carne umana e spremere il sangue, proprio in tal modo si comporterebbe, tanto più che con acconci criteri si è stimata l'invalidità perpetua minor infortunio della morte.

Chi voglia in vece provvedere, se non ad altro, almeno alla incolumità personale dei miseri, proprio in tal modo (scemando la vigilanza degli uni e la moderazione degli altri, resi quelli e questi più temerari dalla sicurtà pattuita e dalla emenda anticipata) proprio in tal modo la espone al maggior cimento e la lascia quasi indifesa.

Nè io parlo de' nuovi regolamenti e de' nuovi ufficiali, come se non si soffocasse abbastanza sotto il presente acervo; nè delle perniciose transazioni e lusinghe, che via via ci condurranno tra qualche anno in quest'aula a discutere gravemente della festa domenicale, delle pensioni agli artieri, del massimo degli orari e del minimo delle mercedi.

Non parlo dello strappo dato agli ordini vetusti di una società già vacillante fra tante armi e fra tanti debiti; la quale per torcere il guardo dal secolo futuro e dall'immane riscatto del quarto cetto spezza frattanto i sacri ancili ed offre a' suoi nemici vie più vulnerato il fianco.

Non della oppressione dicasterica in forma di provvidenza pubblica; e non del misconoscimento della libertà, della responsabilità e della dignità umane, che dopo tutto sono i supremi presidii della vita morale, e fuori delle quali avanza grado grado la calca de' servi.

A me basta ora per ripudiare aulici e boreali doni, pagati a sì caro prezzo, basta il prevedere, che con essi (l'avvenire lo dirà) le grame turbe avranno più scarso il pane e più facilmente infrante le ossa.

CHIMIRRI, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CHIMIRRI, *ministro di grazia e giustizia*. Io non posso, in occasione di una dichiarazione di voto, rientrare nella discussione generale: ma come rappresentante del Governo, devo ri-

spondere all'onore. Ellero che non per allettare od ingannare le plebi travagliate dai mali sociali noi abbiamo presentato questo disegno di legge; ma perchè è vivo in noi il sentimento del dovere che c'incombe di soddisfare, per quanto è possibile, di sopperire, non alle breme, alle cupidigie o alle follie, ma ai giusti reclami delle classi sofferenti e alle incalzanti necessità sociali.

Si possono con parole ornate e fantasiose muovere immeritati attacchi al Governo del proprio paese, si possono con eloquenza tribunizia volgere ingiusti rimproveri alle classi dirigenti, ma è pur forza confessare che il Governo sente più che altri l'importanza dei problemi che si agitano in seno alle società medesime, e che queste società vanno debitrice alle classi dirigenti della libertà e dei benefici, che godono.

Infatti furono le classi dirigenti, che fecero prevalere nel mondo i principî di libertà e di fraternità, che scossero i privilegi, e che dei privilegi distrutti e della libertà acquistata e dei benefici ottenuti non fecero monopolio; ma vollero che fossero accomunati alle classi non abbienti (*Benissimo*).

Questi furono i sentimenti che ci fecero proporre la legge che il Senato suggellò col suo voto, e che risponde a un fine veramente umanitario.

Coloro i quali non ne sono soddisfatti, non vengano qui a parlarci di doni aulici o boreali: ci dicano quali sono i loro sistemi, quali i rimedi da loro escogitati per lenire le piaghe sociali. Piagnoni e profeti di sventura non fecero mai bene.

Io spero nell'avvenire del nostro paese, ma sperando in esso, compiamo i nostri doveri; non pensiamo al tornaconto, pensiamo a compiere la giustizia sociale senza farci attrarre dalle utopie.

E se per compiere quest'opera di giustizia occorrerà modificare le nostre antiche tradizioni giuridiche, lo faremo con prudenza ma senza esitazione.

Ecco i principî che hanno informato la legge ed il modo come il Governo intende compiere i suoi doveri. (*Benissimo. Vivissime e generali approvazioni*).

LEGISLATURA XVII — 1^a SESSIONE 1890-91-92 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 MARZO 1892

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Ora passeremo alla votazione a scrutinio segreto del disegno di legge testè approvato per alzata e seduta.

Intanto leggo l'ordine del giorno per domani.

Discussione dei seguenti progetti di legge:

Proviviri;

Legge consolare.

PRESIDENTE. Si procede all'appello nominale. Il senatore, *segretario*, VERGA C. fa l'appello nominale.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i signori senatori segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari fanno lo spoglio delle urne).

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto del progetto di legge: Provvedimenti per gl'infortuni nel lavoro.

Votanti	92
Favorevoli	70
Contrari	21
Astenuti	1

(Il Senato approva).

Domani alle ore 2 seduta pubblica coll'ordine del giorno che ho già annunciato al Senato.

La seduta è sciolta (ore 5 e 30).